

CIRCOLARE NOVEMBRE 2017

Prossime scadenze:

- **16 novembre 2017:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **16 novembre 2017:** versamento della terza rata riferibile all'anno 2017 dei contributi Inps fissi per artigiani e commercianti;
- **25 novembre 2017:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di ottobre per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **30 novembre 2017:** trasmissione all'Agenzia Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al terzo trimestre 2017;
- **30 novembre 2017:** versamento dei secondi acconti d'imposta per l'anno in corso.

Servizi Professionali Srl

Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA

Scade il prossimo 30 novembre il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al terzo trimestre 2017.

L'art. 4, comma 2, del Decreto Fiscale n. 193/2016, collegato alla legge di Bilancio 2017, ha introdotto, a partire dal periodo d'imposta 2017, l'obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche (sia nel caso in cui l'imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, ma l'invio seguirà una strada del tutto nuova. Non sarà infatti più utilizzabile, per questo adempimento, il portale Entratel.

L'invio della Comunicazione trimestrale deve avvenire entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (soltanto per il secondo trimestre 2017 il termine era slittato al 18 settembre 2017, per effetto della sospensione estiva dei termini).

Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l'ultima sostituisce le precedenti.

L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Acconti d'imposta in scadenza al 30/11/2017

Ricordiamo che giovedì 30 novembre 2017 andrà versata la seconda rata d'acconto per il 2017 relativa a:

- imposte sui redditi (IRPEF ed IRES);
- IRAP;
- IVIE e IVAFE;
- cedolare secca sulle locazioni;
- contributi Inps per commercianti, artigiani e iscritti alla gestione separata.

Il secondo acconto è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno presentato la dichiarazione Modello Redditi 2017 e dai soggetti IRES tenuti al Modello Redditi 2017 per i quali tale mese è l'undicesimo dell'esercizio sociale.

La scadenza di novembre non interessa le addizionali IRPEF poiché:

- a) per l'addizionale comunale IRPEF l'acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF;
- b) per l'addizionale regionale non sono dovuti acconti.

Servizi Professionali Srl

Riapertura dei termini per la Rottamazione delle cartelle

L'art. 1 del D.L. n. 148/2017, collegato alla legge di Bilancio 2018, ha definito le modalità per accedere alla nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento.

Il Decreto ha previsto tre possibilità per il contribuente:

- la riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle relative a carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, la domanda deve essere presentata entro il 15 maggio 2018 e l'Agenzia Entrate-Riscossione ha reso noto di aver messo a disposizione dei contribuenti il nuovo servizio "Fai D.A. te", tramite cui è possibile richiedere l'elenco delle cartelle rottamabili e presentare la domanda di rottamazione dei ruoli;
- la possibilità di aderire alla "Rottamazione bis" per carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non fu in precedenza ammesso alla rottamazione a causa del mancato pagamento di tutte le rate;
- ed infine la possibilità di versare entro il 30 novembre 2017 le rate già scadute a luglio e settembre 2017 ma non pagate da contribuenti che avevano aderito alla "prima" Rottamazione delle cartelle.

Le novità del disegno di legge di Bilancio 2018

Dopo la firma del Presidente della Repubblica, il disegno di legge di Bilancio 2018 ha iniziato il consueto iter parlamentare. Tra le principali novità contenute nel disegno di legge, composta da 120 articoli, si segnalano:

1. la proroga di un anno del bonus energia e del bonus mobili;
2. la "sterilizzazione" delle clausole di salvaguardia, con l'effetto di scongiurare l'aumento delle aliquote di Iva e accise nel 2018;
3. l'introduzione del "bonus verde", cioè di una detrazione del 36 per cento per gli interventi su aree scoperte degli edifici, anche condominiali;
4. l'introduzione delle detrazioni fiscali (fino a 250 euro) per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale;
5. la proroga del super e dell'iperammortamento;
6. l'introduzione della dichiarazione Iva precompilata per i contribuenti che optano per la fattura elettronica;
7. il rifinanziamento della "Nuova Sabatini";
8. il rinvio di un anno del regime Iri;
9. l'introduzione di un credito d'imposta per le spese sostenute dalle imprese per la formazione effettuata nell'ambito del programma "Industria 4.0";
10. importanti novità anche per il reddito di inclusione (ReI) e per le misure contro la povertà.

Servizi Professionali Srl

Le nuove regole sullo split payment

Con la Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 l'Agenzia Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. L'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ha infatti modificato la disciplina del cosiddetto "split payment" con effetti a partire dal 1° luglio 2017.

Per definire le modalità di applicazione della nuova disciplina si sono susseguiti nei mesi diversi decreti: il D.M. del 27 giugno 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 il 30 giugno 2017), il D.M. del 13 luglio 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 171 il 24 luglio 2017); il quadro normativo è stato infine ulteriormente modificato dal D.L. n. 148 del 16/10/2017, ma in questo ultimo caso con effetti a partire dal 1° gennaio 2018.

Sotto un profilo soggettivo la modifica normativa ha operato un ampliamento individuando due macro categorie di soggetti destinatari della disciplina: i soggetti rientranti nella nozione di Pubblica Amministrazione (o da questa controllati) e le società quotate.

Per quanto riguarda i soggetti rientranti nella Pubblica Amministrazione, questi sono da individuare in quei soggetti nei cui confronti i fornitori hanno l'obbligo di emettere la fattura in modalità elettronica.

Si ricorda che in materia di fatturazione elettronica il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e finanze aveva fornito chiarimenti con la circolare n. 1 del 9 marzo 2015, individuando quali destinatari della norma:

- i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- i soggetti indicati ai fini statistici dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009 e le Autorità indipendenti;
- le Amministrazioni autonome ex art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007.

Per meglio individuare le P.A. tenute ad applicare la scissione dei pagamenti si deve fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), www.indicepa.gov.it.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica altresì ad operazioni effettuate nei confronti delle società controllate dalla P.A. centrale e locale e delle principali società quotate nella Borsa italiana.

In particolare, i soggetti coinvolti sono le società:

- a) controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri attraverso il controllo di diritto o di fatto (art. 2359, primo comma, nn. 1 e 2, c.c.);
- b) controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni attraverso il controllo di diritto (art. 2359, primo comma, n. 1, c.c.);

Servizi Professionali Srl

c) controllate direttamente o indirettamente attraverso il solo controllo di diritto (art. 2359, primo comma, n. 1, c.c.) delle società a controllo pubblico di cui alle precedenti lett. a) e b), anche se quotate;

d) quotate, inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Per individuare correttamente i soggetti per cui trova applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti occorre fare riferimento agli elenchi pubblicati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, in versione definitiva, in data 31 ottobre 2017.

Vi sono anche dei soggetti esplicitamente esclusi dalla disciplina, si tratta delle strutture organizzative preposte dall'ordinamento giuridico all'amministrazione di beni demaniali collettivi, ossia di beni soggetti a forme di proprietà collettiva di diritto pubblico destinati al godimento in modo indiviso e caratterizzati da un particolare regime giuridico consistente, in via generale, nell'inalienabilità, inespropriabilità, inusucapibilità e nella perpetuità del vincolo di favore di collettività.

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 aveva previsto, ai fini della corretta esecuzione degli adempimenti da parte dei fornitori, che a richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti dovevano rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni sulla scissione dei pagamenti.

A seguito della pubblicazione definitiva degli elenchi contenenti l'indicazione puntuale dei soggetti riconducibili nell'ambito di applicazione della disciplina non vi è più utilità per il fornitore di richiedere l'attestazione. L'eventuale attestazione, infatti, deve coincidere con quanto indicato negli elenchi; qualora ne fosse in contrasto è da ritenersi priva di effetti giuridici.

Gli adempimenti nel nuovo lavoro occasionale: i chiarimenti dell'INPS

L'INPS con un vademecum pubblicato nel proprio sito ha fornito una sintesi degli adempimenti che utilizzatore e prestatore sono tenuti a svolgere in relazione alle nuove prestazioni di lavoro occasionale.

In primis, si segnala la necessità di registrarsi sulla procedura delle prestazioni occasionali (evitando di registrarsi sulla "vecchia" procedura dei voucher).

L'INPS, inoltre, ha chiarito che per poter dichiarare dei rapporti di lavoro in procedura, non è sufficiente aver versato le somme tramite F24 o PagoPA per costituire la provvista, ma è indispensabile che le stesse siano contabilizzate e rese disponibili.

Quanto al termine per la revoca delle prestazioni inserite, si specifica che lo stesso è tassativo e scade alle ore 23.59 del terzo giorno successivo alla fine della prestazione.

Servizi Professionali Srl

Operativo il cumulo gratuito dei contributi previdenziali per i professionisti

È stata emanata dall'Inps la Circolare 12 ottobre 2017, n. 140, con la quale l'Istituto previdenziale fornisce le istruzioni applicative sul cumulo gratuito dei contributi previdenziali versati alle casse di previdenza dei professionisti. Per effetto della legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), infatti, possono essere cumulati i periodi assicurativi diversi maturati presso l'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), le forme sostitutive ed esclusive dalla stessa, la gestione separata Inps per i lavoratori autonomi, nonché, a decorrere da quest'anno, le Casse di previdenza dei liberi professionisti.

Il cumulo, in pratica, consente di sommare gratuitamente tutti e interamente i periodi assicurativi, non coincidenti, maturati presso le suddette gestioni, e in tal modo totalizzare i requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del diritto ad un'unica pensione (di vecchiaia, anticipata, di inabilità, ai superstiti).

I soggetti che intendono esercitare la facoltà di cumulo devono presentare la relativa domanda all'Ente previdenziale di ultima iscrizione e, in particolare, alla forma assicurativa dove risulta accreditata l'ultima contribuzione a favore del lavoratore. Nel caso in cui il soggetto interessato al cumulo risulti da ultimo iscritto a più forme assicurative ha facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.

Il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall'INPS che stipula apposite convenzioni con gli Enti di previdenza privati interessati. L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni e forme pensionistiche, ciascuna in relazione alla propria quota.

L'Inps precisa, inoltre, che ulteriori istruzioni sulla materia in oggetto saranno emanate dall'Istituto a seguito della stipula dei previsti rapporti convenzionali con le Casse professionali.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.